



*Raccolta
degli statuti e regolamenti
in vigore
nel Comune di Arezzo*



**Regolamento
per la
disciplina dei contratti**



aggiornamento: 1.6.1999

COMUNE DI AREZZO

Regolamento per la disciplina dei contratti

INDICE

Capo I - Norme generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva
- Art. 3 - Deliberazione a contrattare
- Art. 4 - Forme di contrattazione
- Art. 5 - Pattuizioni generali
- Art. 6 - Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
- Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi
- Art. 8 - Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi
- Art. 9 - Concessione
- Art. 10 - Clausole contrattuali predisposte
- Art. 11 - Clausole contrattuali onerose
- Art. 12 - Arbitrato
- Art. 13 - Responsabilità
- Art. 14 - Contenuto della responsabilità d'appalto
- Art. 15 - Obbligo del contratto

Capo II - Stipulazione e gestione

- Art. 16 - Forma dei contratti
- Art. 17 - Stipulazione del contratto
- Art. 18 - Spese contrattuali
- Art. 19 - Rogito
- Art. 20 - Gestione del contratto
- Art. 21 - Integrità del contratto

Capo III - Procedure contrattuali

- Art. 22 - Responsabilità del procedimento contrattuale
- Art. 23 - Ricerca del contraente
- Art. 24 - Pubblicità ed esito gare
- Art. 25 - Interventi di somma urgenza

Capo IV - Licitazione privata

- Art. 26 - Modalità di esperimento
- Art. 27 - Prescrizione sui termini selettivi
- Art. 28 - Compilazione e custodia della scheda segreta
- Art. 29 - Metodo della media mediata
- Art. 30 - Offerte anomale
- Art. 31 - Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 32 - Esperimento della gara
- Art. 33 - Aggiudicazione in presenza di offerte uguali
- Art. 34 - Aggiudicazione con supero di spesa

Capo V - Appalto-concorso

Art. 35 - Elementi di valutazione preordinati

Art. 36 - Lavori della commissione

Capo VI - Trattativa privata

Art. 37 - Trattativa privata mediante gara informale

Art. 38 - Trattativa privata diretta

Art. 39 - Gestione della gara

Capo VII

Forniture di beni e servizi

Art. 40 - Procedure di aggiudicazione

Art. 41 - Trattativa privata diretta

Art. 42 - Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

Art. 43 - Piani di acquisto

Art. 44 - Contabilizzazione e controllo

Art. 45 - Verifica esecuzioni

Art. 46 - Verifica e liquidazione delle fatture

Capo VIII - Collaudi

Art. 47 - Collaudo

Art. 48 - Approvazione dell'atto di collaudo

Capo IX - Altri contratti e convenzioni

Art. 49 - Convenzioni urbanistiche

Art. 50 - Contratti di prestazione d'opera

Art. 51 - Concorso di idee

Art. 52 - Conferimento di incarichi professionali

Capo X - Lavori e servizi in economia

Art. 53 - Generalità

Art. 54 - Modalità esecutive

Art. 55 - Amministrazione diretta

Art. 56 - Cottimo fiduciario

Art. 57 - Modalità per l'affidamento

Art. 58 - Competenze dei funzionari

Art. 59 - Modalità di pagamento

Capo XI - Albo dei fornitori

Art. 60 - Istituzione dell'albo

Art. 61 - Classi d'importo

Art. 62 - Prima formazione dell'albo dei fornitori. Pubblicità

Art. 63 - Istanza d'iscrizione

Art. 64 - Iscrizione all'albo dei fornitori

Art. 65 - Composizione della commissione per la formazione dell'albo dei fornitori

Art. 66 - Aggiornamento e revisione dell'albo

Art. 67 - Pubblicazione

Art. 68 - Cancellazione dall'albo

Art. 69 - Partecipazione alle gare

Art. 70 - Norma transitoria

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione di opere e di pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.

Art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto appartiene al funzionario individuato ai sensi dell'articolo 22, che vi provvede anche sulla base delle esigenze segnalate dai vari uffici e servizi comunali.

2. La proposta di deliberazione a contrattare viene promossa dal dirigente dell'ufficio a cui è strumentale il contratto da stipulare e contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati nella legge 8.6.1990, n. 142, articoli 53 e 56.

3. L'ordine di presentazione delle proposte di deliberazione deve rispettare le priorità stabilite dal consiglio comunale.

Art. 3

Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui all'articolo 2 il consiglio comunale, la giunta comunale o il consiglio di circoscrizione deliberano la stipula del contratto.

2. Compete alla giunta comunale la deliberazione di affidamento di incarichi professionali.

3. Compete ai consigli di circoscrizione l'assunzione delle deliberazioni a contrattare necessarie per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate.

Art. 4

Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi una entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel regio decreto 23.5.1924, n. 827, titolo II, capo III, sezione I, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, e successive modificazioni.

2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto-concorso.

3. La cessione dei beni immobili comunali il cui valore di stima sia superiore ai dieci milioni di lire deve essere preceduta da asta pubblica. Si potrà procedere a trattativa privata

per la cessione di beni immobili di qualsiasi valore qualora il cessionario sia altro ente pubblico e la cessione avvenga nell'ambito di un accordo di programma.

*Art. 5
Pattuzioni generali*

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.

3. E' vietata la cessione del contratto.

*Art. 6
Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche*

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni, che non siano incompatibili con le norme di questo regolamento, nonché del regolamento sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato di cui al regio decreto 25.5.1895, n. 350 e successive integrazioni e modifiche.

*Art. 7
Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
o l'acquisizione di beni e servizi*

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché la fornitura di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto del contratto;
- b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi, con specificazione della qualità, quantità o tipo di prestazione;
- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) cauzione in numerario o fidejussione bancaria o assicurativa, resa da compagnia debitamente autorizzata, d'importo pari ad 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio;
- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i) modalità per la definizione delle controversie.

2. La deliberazione a contrattare potrà prevedere l'esclusione dell'obbligo di prestare cauzione o la modifica della sua entità quando lo consiglino particolari condizioni di mercato o le modalità di esecuzione del contratto.

Art. 8

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'articolo 7, anche le clausole che disciplinino:

- a) l'esercizio da parte del Comune della facoltà di riscatto;
- b) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c) i casi di decadenza del concessionario;
- d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e) i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio pubblico. Per servizi di particolare rilievo sociale potrà essere prescritta la preventiva approvazione da parte del Comune;
- f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
- h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo di attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
- i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano, in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;
- l) l'obbligo di predisporre, una volta operanti le norme contenute nella legge 7.8.1990, n. 241, capo V, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

Art. 9

Concessione

1. Per l'esecuzione di lavori di particolare complessità, ma di importo inferiore ai 5 milioni di ECU (IVA esclusa), si potrà procedere mediante concessione di sola costruzione.

2. Potrà altresì essere prevista, quando le caratteristiche dell'opera e dell'esercizio lo consentano, la concessione di costruzione e gestione od esercizio.

3. Nell'un caso e nell'altro vengono di norma trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti consequenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio di aree, la eventuale costituzione di servitù e quant'altro il Comune avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.

4. La gara si baserà, unitamente all'elemento prezzo, sulla qualità del prodotto o dell'opera che viene offerta, oppure, nel caso di costruzione e gestione, sulla durata della utilizzazione del bene quale corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.

5. Per l'individuazione del concessionario si applicano le procedure di cui agli articoli successivi.

6. Ove si superino i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi di cui al decreto legislativo 19.12.1991, n. 406.

Art. 10

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale, perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dal Comune in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

Art. 11
Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel codice civile, articolo 1341, comma 2, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, di regolamento generale e locale o del capitolato generale di cui all'articolo 6.

Art. 12
Arbitrato

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

Art. 13
Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, ricadono sotto la responsabilità dell'ingegnere capo ufficio competente o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 1991 attinenti al bando di gara, ricadono esclusivamente sul responsabile del procedimento contrattuale individuato ai sensi dell'articolo 22.

Art. 14
Contenuto della responsabilità d'appalto

1. Il responsabile della procedura d'appalto:
- a) cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
 - b) provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla giunta della lista delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

Art. 15
Obbligo del contratto

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto, salvo che sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

CAPO II
STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 16
Forma dei contratti

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità alla legge n. 142 del 1990, articolo 56, lettera b),

- a) forma pubblica amministrativa;
- b) scrittura privata;
- c) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di valore di 50 milioni di lire;
- d) a mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta dell'amministrazione;
- e) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.

2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:

- a) il contratto consegua a trattativa privata o a licitazione privata per importo non superiore ad un miliardo di lire;
- b) si tratti di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
- c) oggetto del contratto sia la prestazione d'opera, anche intellettuale.

Art. 17
Stipulazione del contratto

1. Il dirigente che ha promosso la contrattazione, sentito il segretario generale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il dirigente provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori, come previsto dalla legge 8.10.1984, n. 687, articolo 5, comma 2.

3. Il dirigente responsabile del procedimento contrattuale stipula il contratto subordinatamente agli adempimenti di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni.

4. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà del Comune manifestata attraverso atti formali.

Art. 18

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.

Art. 19

Rogito

1. Il segretario generale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, gli atti e i contratti di cui al regio decreto 3.3.1934, n. 383, articolo 87, comma 1.

Art. 20

Gestione del contratto

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'ufficio contratti. Questo ufficio provvede, entro i successivi cinque giorni, a trasmetterne copia al servizio che l'ha proposto, affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.

2. Per i contratti stipulati con atto pubblico, l'ufficio contratti provvede alla individuazione e registrazione di tutti i termini temporali delle obbligazioni attive e passive scaturenti dal contratto, alla loro rubricazione a seconda del servizio attivabile, alla loro segnalazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'evento, ai singoli servizi compresa la ragioneria per quanto attiene agli aspetti finanziari e patrimoniali, al fine di un'efficace ed efficiente gestione dei contratti stessi. Per i contratti stipulati a scrittura privata provvede il dirigente intervenuto.

3. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie prefissate nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.

4. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari), provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che, ai sensi del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici, generano interessi passivi a carico del Comune, riferendo tempestivamente al sindaco nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

5. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma 4, il dirigente riferisce subito al sindaco motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

Art. 21

Integrità del contratto

1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, dirigenti o direttori dei lavori intese a modificare o integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili al Comune. Si applicano in ogni caso le norme di cui

all'articolo 23 del decreto legge 2.3.1989, n. 66, convertito con modificazioni in legge 24.4.1989, n. 144.

2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il sindaco può disporre per iscritto in attesa della stipula del contratto integrativo, ma soltanto in conformità a deliberazione della giunta che abbia anche finanziato l'eventuale maggiore spesa.

CAPO III PROCEDURE CONTRATTUALI

Art. 22

Responsabilità del procedimento contrattuale

1. La responsabilità del procedimento contrattuale compete:

- a) al responsabile dell'ufficio amministrativo dei servizi tecnici, per le procedure relative ad opere pubbliche;
- b) al responsabile dell'ufficio provveditorato, per le procedure relative all'acquisto di beni e servizi;
- c) al responsabile dell'ufficio che ha competenze sull'attività cui è strumentale il contratto da stipulare, negli altri casi (convenzioni, contratti di prestazioni d'opera, eccetera).

2. Con la deliberazione a contrattare, in presenza di particolari situazioni, la responsabilità della procedura può essere attribuita ad ufficio diverso da quello determinato con i criteri indicati al comma 1.

Art. 23

Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 1991 per gli appalti dei lavori ivi indicati.

2. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza documentate agli atti dell'ente.

Art. 24

Pubblicità ed esito gare

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55, articolo 20, sono di competenza del funzionario preposto all'ufficio che ha curato lo svolgimento della gara, che vi provvede nei dieci giorni successivi alla gara.

Art. 25

Interventi di somma urgenza

1. Nelle circostanze particolari di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, si provvederà ai termini del regio decreto 25.5.1895, n. 350, articolo 70, alla redazione di verbale di somma urgenza, compilato dal tecnico comunale arrivato primo sul luogo.

2. L'ingegnere dirigente del settore interessato all'opera disporrà l'immediata esecuzione dei lavori in economia diretta o per cottimo fiduciario sino alla concorrenza di lire 50 milioni, dandone contemporanea comunicazione al sindaco con indicazione della spesa presumibile.

3. Entro il più breve termine, e comunque non più tardi di dieci giorni dalla predetta comunicazione, l'ingegnere dirigente trasmetterà al sindaco il processo verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori e delle spese, per la necessaria regolarizzazione dell'ordinanza data a terzi ai sensi della legge n. 144 del 1989, articolo 23, comma 3, e comunque per la copertura della spesa.

CAPO IV LICITAZIONE PRIVATA

Art. 26 Modalità di esperimento

1. L'esperimento di licitazione privata avviene con una delle modalità previste dalla legge 2.2.1973, n. 14, o dal decreto legislativo 19.12.1991, n. 406, secondo il rispettivo ambito di applicazione, da indicarsi nella deliberazione a contrattare.

Art. 27 Prescrizione sui termini selettivi

1. Le espressioni "per difetto" e "per eccesso" contenute nella legge n. 14 del 1973, articoli 2, 3 e 4, sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dall'applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

Art. 28 Compilazione e custodia della scheda segreta

1. Quando nella deliberazione a contrattare si sia scelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati nella legge n. 14 del 1973, articoli 2 e 3, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con apposito verbale da una commissione costituita dal responsabile dell'ufficio amministrativo del dipartimento servizi tecnici, per le gare relative ad opere pubbliche, o dal provveditore comunale per le gare per acquisto di beni o servizi, dal dirigente apicale del settore interessato all'opera, bene o servizio e dal progettista interno. Qualora l'approntamento del progetto sia stato commissionato all'esterno, il terzo membro è costituito dall'ingegnere capo di altro ufficio del dipartimento servizi tecnici.

2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire successivamente al termine per la spedizione delle offerte e nelle ventiquattro ore antecedenti quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositario della busta è il segretario generale o funzionario da lui designato.

3. La busta sigillata è consegnata dal depositario al presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

Art. 29 Metodo della media mediata

1. Allorché la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il modo di cui alla legge n. 14 del 1973, articolo 4, l'applicazione delle norme contenute nel comma 3 del richiamato articolo 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.

2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 4.

3. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.

4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:

a) nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;

b) nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;

c) nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento e un'offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;

d) nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso e un'offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;

e) nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.

5. Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.

Art. 30 Offerte anomale

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la giunta, su proposta del presidente della gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi del decreto legislativo n. 406 del 1991, articolo 29, o della legge n. 14 del 1973, articolo 5, a seconda dell'importo dell'opera.

2. In relazione alla facoltà concessa dalla legge 26.4.1989 n. 155, articolo 2 bis, le procedure richiamate dal comma 1 non saranno applicate sino al permanere di siffatta facoltà, provvedendosi all'individuazione dell'offerta anomala ai sensi dello stesso articolo 2 bis.

Art. 31

Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Qualora sia stato scelto di procedere secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 406 del 1991, articolo 29, lettera b), sarà aggiudicataria l'offerta che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

2. In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza. In ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente, secondo criteri predeterminati.

3. La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

Art. 32

Esperimento della gara

1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito dal responsabile della procedura contrattuale, individuato ai sensi dell'articolo 22, ovvero altro dirigente o funzionario dallo stesso delegato di volta in volta. A questi sono attribuite tutte le funzioni che per legge e regolamento generale sono attribuite all'autorità che presiede la gara.

2. Nello svolgimento della gara svolgono le funzioni di testi due impiegati comunali.

3. Un funzionario assiste all'esperimento per la redazione del verbale che è firmato da lui, dal presidente e dai testi.

4. Oltre che per le gare effettuate con il metodo di cui all'articolo 31, la deliberazione a contrattare potrà prevedere che, in casi di particolare entità e complessità, la gara sia affidata ad una commissione tecnica appositamente nominata dal sindaco sulla base di criteri da indicare nella deliberazione stessa. In tal caso, della commissione fa parte di diritto il dirigente di cui al comma 1.

Art. 33

Aggiudicazione in presenza di offerte uguali

1. Nel caso in cui due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui alla legge n. 14 del 1973, articolo 1, lettere b), c) e d), si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Art. 34

Aggiudicazione con supero di spesa

1. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere sottoposto alla giunta perché decida sull'accettazione o meno della maggiore spesa.

CAPO V APPALTO-CONCORSO

Art. 35 Elementi di valutazione preordinati

1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto-concorso, devono essere indicati

nel capitolato speciale e nel bando di gara:

a) tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza attribuita;

b) la composizione per le qualifiche della commissione d'esame costituita in maggioranza da qualificati tecnici interni ed esterni. Partecipa alla commissione di diritto il responsabile del settore che ha competenza sul servizio ed attività a cui è strumentale la progettata opera pubblica, con facoltà di delegare, prima dell'insediamento della commissione medesima, un funzionario della stessa area operativa.

2. Un funzionario designato dal segretario assiste ai lavori della commissione per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

Art. 36 Lavori della commissione

1. La commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.

2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.

3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:

a) la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;

b) l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;

c) la tavola comparativa degli indici complessivi.

4. La commissione rimette gli atti alla giunta comunale per le successive deliberazioni.

CAPO VI TRATTATIVA PRIVATA

Art. 37

Trattativa privata mediante gara informale

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno quattro ditte.

2. La trattativa privata può esperirsi per lavori di opere pubbliche, acquisto di macchinari e mezzi d'opera il cui ammontare non ecceda l'importo di £ 200.000.000, nonché per forniture di altri beni e servizi il cui ammontare non ecceda l'importo di £ 80.000.000.

3. Per lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU (IVA esclusa) si applicano le norme per la trattativa privata di cui al decreto legislativo 406 del 1991, articolo 9.

Art. 38

Trattativa privata diretta

1. Il ricorso al metodo della trattativa privata diretta con una sola ditta è consentito quando:

a) la licitazione o l'incanto siano andati deserti o si abbiano fondati elementi per ritenere che andrebbero deserti;

b) si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;

c) si tratti di acquisto, permuta, locazione attiva e passiva di immobili, nonché di vendita di immobili con le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e degli altri enti pubblici in genere;

d) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, non permetta di esperire la pubblica gara;

e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30 per cento dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;

f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe il Comune ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempreché il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente;

g) si proceda ad appalti di opere nei casi previsti dal decreto legislativo n. 406 del 1991, articolo 9, lettera e) e dalla legge 3.1.1978, n. 1, articolo 12;

h) quando trattasi di affidamento in concessione per la costruzione e gestione di opere aventi caratteristiche sociali, sportive, culturali, eccetera, ad associazioni, comitati od altre entità non aventi finalità di lucro e che possono avvalersi anche del volontariato, qualora l'opera sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti anche dal concessionario. In tal caso, di norma, il concessionario dovrà accollarsi parte degli oneri per la realizza-

zione dell'opera. Il disciplinare di concessione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 8;

i) sussistano altre particolari ed eccezionali motivazioni che rendono necessario o comunque complessivamente più conveniente il ricorso ad un fornitore o impresa predeterminata.

2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui all'articolo 3.

Art. 39
Gestione della gara

1. La realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di beni e servizi con il metodo di cui all'articolo 37 è effettuata previa gara informale tenuta dal dirigente del settore che ha promosso il contratto, assistito da due impiegati comunali in qualità di testi.

2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale in cui si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.

CAPO VII
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 40
Procedure di aggiudicazione

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento.

2. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di cui all'articolo 41.

3. Quando il valore di stima della fornitura di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee (ECU), con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 15.1.1992, n. 48.

Art. 41
Trattativa privata diretta

1. All'acquisto di beni e servizi si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:

a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;

b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui alla legge 142 del 1990, articolo 38, comma 2;

c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità;

d) nei casi indicati dall'articolo 38.

Art. 42
Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i dirigenti dei servizi interessati trasmettono all'ufficio provveditorato le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:
 - a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
 - b) necessità di dotazione e rinnovo di mobili, macchine per ufficio e attrezzature.
2. Ogni fornitura richiesta deve indicare il codice con il quale è iscritta nel catalogo generale.
3. Per i beni non previsti in catalogo devono essere forniti tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche e il costo.

Art. 43
Piani di acquisto

1. Ai fabbisogni continui o ricorrenti si provvede, di norma, con piani di acquisto.
2. A tal fine, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ufficio provveditorato predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso ufficio determina i beni e i servizi che si ritiene di acquisire, anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio in corso.
3. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla giunta comunale, per le determinazioni di competenza.
4. Il dirigente dell'ufficio provveditorato è responsabile delle procedure di fornitura, che sono conformi a quanto stabilito nel presente regolamento.
5. I materiali acquistati sono dati in carico ai magazzinieri.

Art. 44
Contabilizzazione e controllo

1. Per ogni fornitura viene istruita nella contabilità dell'ufficio provveditorato apposito registro in cui sono annotati gli estremi della deliberazione a contrattare, gli importi ordinati, il magazzino o servizio destinatario, il lavoro o l'opera cui è destinata.
2. Ogni fornitura viene registrata in entrata dal responsabile del magazzino depositario e scaricata man mano che si verificano le consegne ai servizi interessati.

Art. 45
Verifica esecuzioni

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile dell'ufficio provveditorato al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata.
2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma 1, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal provveditorato, anche su segnalazione del servizio fruitore, non

appena rilevati. La gestione della relativa controversia appartiene al responsabile dell'ufficio provveditorato con l'assistenza dell'ufficio legale, se necessaria.

Art. 46
Verifica e liquidazione delle fatture

1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture all'ufficio provveditorato allegando copia dell'ordinativo. Per ogni fattura ricevuta, il dirigente dell'ufficio provveditorato provvede ai seguenti adempimenti:

- a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;
- c) verifica della regolarità dei conteggi e della corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
- d) applicazione di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;
- e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione;
- f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal responsabile dell'ufficio provveditorato, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti di liquidazione sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto dal Comune;
- g) invio della fattura all'ufficio ragioneria nel minor tempo possibile e comunque in tempo utile per la tempestività del pagamento.

CAPO VIII
COLLAUDI

Art. 47
Collaudo

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.

2. Il tecnico collaudatore è nominato dalla giunta comunale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti del Comune o di altri enti territoriali.

3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.

4. Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo compreso tra 150 e 500 milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è, in ogni caso, emesso non oltre due mesi dalla ultimazione dei lavori.

5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.

6. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dal regio decreto n. 827 del 1924, articolo 48, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1976 n. 904, articolo 1.

Art. 48
Approvazione dell'atto di collaudo

1. Le liquidazioni finali con la relativa approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo e i provvedimenti consequenziali per acquisto di beni ed esecuzione di opere immobiliari a carico diretto del Comune devono formare oggetto di apposita deliberazione della giunta comunale.

CAPO IX
ALTRI CONTRATTI E CONVENZIONI

Art. 49
Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche sonorogate da notaio e stipulate dal dirigente del servizio urbanistico, secondo lo schema approvato dal competente organo collegiale. Esse vengono assunte in gestione dall'ufficio urbanistica, il cui responsabile cura l'attività di vigilanza sull'esecuzione della convenzione stessa.

Art. 50
Contratti di prestazione d'opera

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al codice civile, libro V, titolo III, capo I devono contenere:

- a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
- b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
- c) la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera d);
- d) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata entro il termine indicato se essenziale, o diversamente sia trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5 per cento di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
- e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
- f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione, con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
- g) il trattamento tributario del rapporto.

2. La stipula dei contratti di prestazione d'opera è fatta dal responsabile del servizio che ha richiesto la prestazione medesima.

Art. 51
Concorso di idee

1. Quando il Comune intenda risolvere problematiche complesse può acquisire suggerimenti e progetti attraverso una pubblica gara finalizzata al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

2. Il concorso di idee si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando, con il quale si manifesta la volontà del Comune di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

3. Nel bando dovrà essere precisato che, con l'attribuzione del premio, il Comune acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta. Potrà altresì essere previsto che al soggetto vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

4. La procedura d'esame delle proposte dovrà assicurare la massima segretezza alle proposte presentate. Potrà essere prescritta la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

5. Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali, nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.

6. Il parere espresso dalla commissione attraverso un verbale, costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

7. Essendo il parere espresso dalla commissione di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento del Comune che si discosti dalla soluzione proposta deve essere motivato.

Art. 52

Conferimento di incarichi professionali

1. Al conferimento di incarichi professionali si procede su proposta del responsabile dell'ufficio interessato, secondo i criteri indicati nell'apposito regolamento.

CAPO X

LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 53

Generalità

1. I lavori e i servizi che, ai sensi del regio decreto n. 2440 del 1923, articolo 8, per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:

a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di immobili di proprietà del Comune, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze;

b) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

c) locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dal Comune e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali comunali sufficienti ed idonei;

d) spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;

e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

f) spese di traduzione ed interpretariato, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare in ogni caso dietro presentazione di fattura;

g) stampa di materiale vario, per ragioni di urgenza;

h) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

i) spese di rappresentanza e casuali;

l) acquisto di mobili d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;

m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, da sistema di scrittura, nonché di apparecchi fotoriproduttori;

n) materiali di consumo per il funzionamento delle macchine di cui alla precedente lettera m) e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici, e spese per la loro manutenzione;

o) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, ma soltanto in via d'urgenza; pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali; pagamento di premi di assicurazione per gli automezzi in dotazione agli uffici;

p) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

q) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;

r) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, nonché per i concorsi indetti dall'amministrazione.

2. Il limite di spesa per ogni lavoro di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è stabilito nella misura massima di 200.000 ECU in conformità al comma 6 dell'articolo 24 della legge 11.2.1994 n. 109, come integrata e modificata dal DL 3.4.1995 n. 101 e dalla legge di conversione 2.6.1995 n. 216. Resta fermo il limite di spesa di cinque milioni di lire per ogni provvista di servizi in economia di cui al presente articolo.

3. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario in più forniture, lavori o servizi.

Art. 54

Modalità esecutive

1. I servizi ed i lavori possono essere eseguiti mediante:

a) amministrazione diretta;

b) cottimo fiduciario;

c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 55

Amministrazione diretta

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale dell'amministrazione.

2. I lavori ed i servizi di cui al comma 1 sono direttamente gestiti dal responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del dirigente del servizio.

Art. 56
Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori ed i servizi per i quali occorre, ovvero sia opportuno, l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

Art. 57
Modalità per l'affidamento

1. Per l'affidamento in economia per cottimo fiduciario dei lavori di cui all'art. 53 lettere a) e b) deve essere esperita una gara informale alla quale invitare almeno 15 concorrenti, sempreché sussistano in tale numero soggetti qualificati per l'esecuzione dei lavori oggetto del cottimo. La trattativa privata diretta per i cottimi fiduciari è ammessa solo nei casi previsti dal regolamento al precedente articolo 38.

2. Per la provvista dei servizi in economia di cui all'art. 53 lettere c), l), m) ed n) devono essere fatte richieste di preventivi ad almeno 4 ditte, contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento e le penalità per inadempimenti e ritardi. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola ditta nel caso di particolare peculiarità dei servizi stessi, nonché in quello di particolare urgenza, o quando l'importo della spesa non superi i cinque milioni di lire.

3. I preventivi possono essere richiesti dal Comune anche sulla base di progetti esecutivi.

4. L'ordinazione dei lavori e dei servizi è effettuata con atto scritto del dirigente apicale del servizio specifico che ha promosso il conferimento a cottimo, con la piena osservanza delle norme antimafia.

5. Quando l'assuntore sia inadempiente alle obbligazioni assunte ed alle disposizioni di legge, per l'esecuzione in danno è prevista la rescissione della convenzione con semplice denuncia.

Art. 58
Competenza dei funzionari

1. L'esecuzione dei lavori e dei servizi è controllata dall'ufficio competente sotto la responsabilità del dirigente che ha stipulato la convenzione di cottimo.

Art. 59
Modalità di pagamento

1. Le fatture e le note dei lavori e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del parere del responsabile del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.

CAPO XI ALBO DEI FORNITORI

Art. 60 Istituzione dell'albo

1. E' istituito presso l'ufficio provveditorato l'albo dei fornitori, distinto per le tabelle merceologiche previste dalla vigente legislazione del commercio fisso e le classi di importo di cui all'articolo 61.

2. L'iscrizione all'albo dei fornitori è condizione necessaria per partecipare all'assegnazione delle forniture non soggette alle norme di cui al decreto legislativo 24.7.1992, n. 358, di importo superiore a lire 15.000.000.

Art. 61 Classi d'importo

1. Per classe d'importo attribuibile, s'intende lo scaglione al quale la ditta richiede l'iscrizione. A tal fine le classi d'importo sono stabilite nelle seguenti quattro:

- a) classe I, per forniture fino a lire 50.000.000;
- b) classe II, per forniture fino a lire 100.000.000;
- c) classe III, per forniture fino a lire 200.000.000;
- d) classe IV, per forniture fino a lire 350.000.000.

2. L'iscrizione alle varie classi d'importo è concessa qualora dalla documentazione presentata risulti che la ditta richiedente abbia sviluppato, nel biennio solare precedente, un volume d'affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, almeno doppio dell'importo massimo della classe richiesta.

3. L'iscrizione all'albo è comunque subordinata all'accertamento antimafia, il cui rinnovo annuale è condizione essenziale per la permanenza nell'albo stesso.

Art. 62 Prima formazione dell'albo dei fornitori. Pubblicità

1. Per la prima formazione dell'albo dei fornitori del Comune, il responsabile del servizio provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché per 15 giorni sull'albo pretorio, di un avviso contenente:

- a) l'annuncio della istituzione dell'albo;
- b) le condizioni richieste per l'iscrizione;
- c) l'invito alle imprese interessate a presentare domanda di iscrizione entro un termine prestabilito, che non può essere inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione dell'invito nel quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 63
Istanza d'iscrizione

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare istanza in bollo per l'iscrizione nell'albo dei fornitori del Comune. La domanda dovrà, a pena d'inammissibilità, contenere:

- a) la ragione sociale della ditta, società o impresa;
- b) le generalità del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del domicilio legale;
- d) il codice fiscale e la partita IVA;
- e) la fornitura o i servizi per i quali si chiede l'iscrizione, con espresso riferimento ad una o più tabelle merceologiche e classi d'importo.

2. Il richiedente l'iscrizione all'albo, al fine di dimostrare i requisiti di ordine generale e speciale, nonché la capacità economico-finanziaria e tecnica, è tenuto a corredare l'istanza con autocertificazione in bollo, prodotta ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, in data non anteriore a tre mesi dalla data del bando, attestante quanto segue:

- a) vigenza della società e dichiarazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non abbia presentato domanda di concordato;
- b) insussistenza di carichi pendenti per titolari, amministratori e direttori tecnici in carica, e dichiarazione ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55, articolo 7, capoverso 14, relativa a titolari, amministratori e direttori tecnici;
- c) numero di iscrizione alla CCIAA e numero di iscrizione al registro prefettizio per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
- d) volume di affari dichiarato ai fini IVA negli ultimi due anni solari precedenti la data del bando.

Art. 64
Iscrizione all'albo dei fornitori

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 62, l'apposita commissione decide, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

2. La commissione esamina le istanze e la documentazione pervenuta e si esprime in ordine al loro accoglimento o rigetto, assegna l'iscrizione per la tabella o le tabelle e la categoria d'importo.

3. Dell'esito dell'esame è data formale comunicazione all'interessato nei successivi 30 giorni.

Art. 65
Composizione della commissione per la formazione dell'albo dei fornitori

1. La commissione per la formazione dell'albo dei fornitori è così composta:

- a) presidente: il provveditore o suo delegato;
- b) il coordinatore del dipartimento servizi tecnici o altro dirigente o funzionario da lui delegato;
- c) il dirigente responsabile dell'ufficio scuola o altro funzionario da lui delegato.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato individuato dal provveditore fra gli addetti all'ufficio provveditorato.

Art. 66
Aggiornamento e revisione dell'albo

1. L'albo dei fornitori è aggiornato ogni anno con l'inserimento delle ditte che hanno presentato richiesta nel corso dell'anno.

2. L'albo dei fornitori è revisionato ogni tre anni previo avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. A seguito di tale annuncio le ditte sono invitate a dichiarare entro il termine stabilito nell'annuncio la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 61 e 63.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si procede alla cancellazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 68.

Art. 67
Pubblicazione

1. L'elenco degli iscritti all'albo ed il relativo aggiornamento, le sospensioni e le cancellazioni sono di competenza della commissione, i cui atti sono soggetti a pubblicazione per 15 giorni nell'albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono comunicati all'interessato entro 15 giorni dalla loro assunzione. Se negativi si procede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 68
Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli, accertata in sede di revisione;
- c) quando l'iscritto sia incorso in accertata e grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in favore del Comune e risultante da atti dell'amministrazione;
- d) quando siano in corso procedure di concordato o fallimentari;
- e) per il verificarsi di un procedimento o provvedimento di cui alla legge n. 575 del 1965 e successive modifiche e integrazioni;
- f) su domanda dell'interessato.

Art. 69
Partecipazione alle gare

1. Sono invitate alle gare tutte le imprese iscritte alla specifica classe dell'albo nella tabella richiesta.

2. Per le forniture d'importo pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15.1.1992, n. 48.

Art. 70
Norma transitoria

1. In attesa della prima formazione dell'albo dei fornitori, che deve essere predisposto entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, sono adottate misure idonee a consentire, a chi ne abbia interesse, la partecipazione alla procedure concorsuali, conformemente alla prassi vigente.